

| individuali insieme



Regolamento sugli investimenti

Valitas Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° gennaio 2022

Indice

Art. 1	Informazioni generali	4
Art. 2	Definizioni	4
Art. 3	Principi	5
Art. 4	Ripartizione dei compiti	5
Art. 5	Amministrazione delle singole casse di previdenza	7
Art. 6	Investimento del patrimonio	7
Art. 7	Politica di investimento	9
Art. 8	Valutazione degli investimenti	9
Art. 9	Patrimonio della cassa di previdenza	9
Art. 10	Riserve di fluttuazione	10
Art. 11	Controllo e rendicontazione	10
Art. 12	Esercizio dei diritti degli azionisti	11
Art. 13	Responsabilità in caso di sottocopertura	11
Art. 14	Integrità e lealtà dei responsabili	11
Art. 15	Entrata in vigore	13
Appendice 1		14
Principi di investimento		14
Appendice 2		20
Modelli di strategia		20
Appendice 3		26
Matrice delle funzioni		26
Appendice 4		28
Regali di poco valore		28
Appendice 5		29
Modulo Gestione patrimoniale		29

Art. 1 Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 49a OPP 2 e dell'art. 11 dell'Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il Regolamento sugli investimenti. Il presente Regolamento stabilisce, nell'ambito delle prescrizioni di legge, i principi, le direttive, i compiti e le competenze, da osservare nell'attività di investimento e gestione dei patrimoni previdenziali delle casse di previdenza affiliate alla Valitas Fondazione collettiva LPP.

Art. 2 Definizioni

1. Fondazione

La Valitas Fondazione collettiva LPP è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, dell'art. 331 CO e dell'art. 48 LPP.

2. Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo direttivo. Al Consiglio di fondazione competono l'amministrazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione, salvo differente esplicita disposizione dell'Atto di fondazione o di un regolamento. Il Consiglio di fondazione, sotto la propria responsabilità, può trasferire a terzi singole funzioni.

3. Comitato investimenti

Il Comitato investimenti viene nominato dal Consiglio di fondazione. Le persone incaricate devono adempiere i requisiti di cui agli artt. 48f–48l OPP 2. Al fine di evitare conflitti d'interessi, queste persone non devono essere incaricate della gestione dei patrimoni previdenziali della Fondazione, né delle casse di previdenza. Il Direttore della Fondazione è membro fisso del Comitato investimenti.

4. Impresa

Ai sensi del presente Regolamento, per impresa affiliata si intende ciascuna ditta che aderisce per via contrattuale alla Fondazione per la gestione della previdenza professionale.

5. Cassa di previdenza

Entità contabile istituita, in seno alla Fondazione, per ciascuna impresa e organizzata in base ad almeno un piano di previdenza. Dispone di una propria contabilità per il finanziamento, le prestazioni e la gestione patrimoniale, e di un proprio organo denominato Commissione amministrativa.

6. Commissione amministrativa

L'impresa affiliata alla Fondazione istituisce una Commissione amministrativa, composta da rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti, quale organo della cassa di previdenza.

7. Gestore incaricato degli investimenti

Banca svizzera, istituto d'investimento o gestore patrimoniale, in rapporto contrattuale diretto o indiretto con la Fondazione, incaricati della gestione dei patrimoni previdenziali della Fondazione e delle casse di previdenza. I gestori incaricati degli investimenti devono soddisfare i requisiti di cui agli artt. 48f–48l OPP 2 ed essere soggetti alla legge sulle banche, alla FINMA o alla CAV PP.

Art. 3 Principi

Si applicano in ogni caso tutte le prescrizioni in materia di investimenti, in particolare quelle della LPP, dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), nonché le direttive e le raccomandazioni dell'UFAS.

Il patrimonio deve essere gestito nell'ambito delle prescrizioni regolamentari e di legge in modo tale da tenere conto della sicurezza, della ripartizione dei rischi e degli utili. Per quanto riguarda la ripartizione dei rischi occorre prestare attenzione a un'appropriata diversificazione per categorie di investimento, regioni, settori e strumenti di investimento (in particolare titoli e beni immobiliari). In primo piano vi è unicamente la tutela degli interessi finanziari delle casse di previdenza affiliate e delle persone assicurate. I principi relativi alle direttive di investimento sono definiti nell'Appendice 1.

Il patrimonio della Fondazione e delle singole casse di previdenza deve essere gestito in maniera tale da tenere conto della corrispondente capacità di rischio e propensione al rischio.

È consentito l'impiego di derivati e strumenti analoghi secondo l'art. 56a OPP 2. Inoltre è possibile fare ricorso a investimenti alternativi senza obblighi di versamento suppletivo, a scopi di diversificazione e al fine di ridurre il rischio di investimento nel rispetto dell'art. 53 cpv. 1 lett. e, e cpv. 2 OPP 2.

Mediante una gestione della liquidità stabilita dalla Fondazione viene assicurata la fornitura puntuale di prestazioni previdenziali (art. 52 OPP 2).

Le casse di previdenza non possono acquistare terreni o immobili diretti.

Con l'approvazione della Fondazione sono consentiti investimenti presso il datore di lavoro di una cassa di previdenza conformemente agli artt. 57 e 58 OPP 2.

Art. 4 Ripartizione dei compiti

1. Consiglio di fondazione

- Approva il presente Regolamento sugli investimenti e lo sottopone all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP del Cantone di Zurigo
- Intraprende le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle prescrizioni in materia di lealtà (art. 14 del Regolamento sugli investimenti). Inoltre definisce direttive per l'esercizio dei diritti di voto degli azionisti (art. 12 del Regolamento sugli investimenti)
- Stabilisce a livello di Fondazione il rendimento teorico ovvero l'obiettivo di rendimento per il finanziamento delle rendite di vecchiaia con il coinvolgimento dell'esperto di casse pensioni e stabilisce il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione
- Decide in merito alla strategia di investimento a lungo termine della Fondazione, alle direttive di investimento e i principi di investimento in accordo con il Comitato investimenti
- Nomina i membri del Comitato investimenti
- È responsabile dell'investimento del patrimonio nella misura in cui tale competenza non sia conferita alla Commissione amministrativa
- Decide in merito all'acquisto o alla vendita di immobili direttamente detenuti
- Decide in merito a investimenti presso il datore di lavoro
- Decide in merito al securities lending e a operazioni di pronti contro termine
- Può emanare ulteriori direttive

2. Comitato investimenti a livello di Fondazione

- Emanava il Regolamento sugli investimenti in accordo con l'esperto di casse pensioni e lo sottopone al Consiglio di fondazione
- È responsabile per la realizzazione della strategia di investimento a lungo termine stabilita dal Consiglio di fondazione
- Redige e monitora il piano di liquidità e di investimento e decide, nel quadro delle presenti direttive, in merito ai singoli investimenti ovvero all'attribuzione dei mezzi disponibili da destinare alla gestione patrimoniale
- È responsabile per il raggiungimento a lungo termine del rendimento teorico ovvero dell'obiettivo di rendimento per il finanziamento delle rendite di vecchiaia in base alle direttive del Consiglio di fondazione e dell'esperto di casse pensioni
- Verifica regolarmente la strategia di investimento e il relativo rendimento teorico ovvero obiettivo di rendimento dal punto di vista delle mutate condizioni (capacità di rischio) con il coinvolgimento dell'esperto di casse pensioni. Informa il Consiglio di fondazione in caso di necessarie misure correttive
- Informa a cadenza trimestrale il Consiglio di fondazione in merito all'attività di investimento e ai risultati delle singole categorie di investimento e del patrimonio complessivo in rapporto al benchmark o alla concorrenza (reporting)
- Stabilisce i requisiti che i gestori incaricati degli investimenti devono soddisfare. Sottopone al Consiglio di fondazione richieste riguardanti i gestori incaricati degli investimenti, con i quali collaborano la Fondazione e le casse di previdenza affiliate
- Stabilisce in modo chiaro gli obiettivi e i principi, l'esecuzione e il monitoraggio degli investimenti patrimoniali così da consentire al Consiglio di fondazione di assolvere completamente il suo compito direttivo.

Monitora il rispetto delle prescrizioni di legge da parte dei gestori incaricati degli investimenti e dei gestori patrimoniali conformemente agli artt. 48f–48l OPP 2

- Disciplina l'attività dei gestori incaricati degli investimenti tramite mandati chiaramente definiti e direttive di investimento specifiche e monitora la loro attività e i relativi risultati
- Sottopone al Consiglio di fondazione richieste per l'acquisto e la vendita di immobili
- È competente, nell'ambito della revisione, per la collaborazione con l'ufficio di controllo e l'esperto di casse pensioni
- È responsabile per la sorveglianza della contabilità titoli e per il controlling e reporting. Sono ammesse soluzioni esterne

3. Comitato investimenti a livello di cassa di previdenza

- Definisce insieme alla Commissione amministrativa le riserve di fluttuazione necessarie per le corrispondenti strategie di investimento
- Determina la capacità di rischio delle singole casse di previdenza, eventualmente con il coinvolgimento dell'esperto di casse pensioni
- Informa a cadenza trimestrale il Consiglio di fondazione in merito all'attività di investimento e ai risultati dei gestori incaricati degli investimenti scelti dalle casse di previdenza nelle singole categorie di investimento e dal punto di vista del patrimonio complessivo in rapporto al benchmark o alla concorrenza
- Supporta i consulenti aziendali nell'assistenza alle casse di previdenza nell'ambito della gestione degli investimenti
- Verifica regolarmente la corrispondenza tra la strategia di investimento definita dalla Commissione amministrativa e la capacità di rischio della cassa di previdenza

- In caso di bisogno decide le necessarie misure correttive Sono ammesse soluzioni esterne
- Verifica l'organizzazione degli investimenti dei gestori incaricati degli investimenti
- Nomina i gestori incaricati degli investimenti in base a criteri prestabiliti e mette a disposizione una selezione alle commissioni amministrative

4. Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa decide in merito alla strategia di investimento e al tipo di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Seleziona in accordo con la Fondazione il gestore incaricato degli investimenti e può delegare a una persona autorizzata la competenza necessaria per prendere decisioni di investimento. Il Consiglio di fondazione ha tuttavia la responsabilità di tutti gli investimenti di capitale.

5. Gestore incaricato degli investimenti

Il gestore incaricato degli investimenti amministra il patrimonio previdenziale in base al mandato scritto della Fondazione o della Commissione amministrativa. Se la gestione patrimoniale è affidata alla Commissione amministrativa stessa, il gestore incaricato degli investimenti assiste e consiglia su richiesta la Commissione amministrativa nel processo decisionale. Il mandato di gestione prevede il rispetto delle disposizioni legali e del Regolamento sugli investimenti. Il mandato di gestione è revocabile in qualsiasi momento.

Il gestore incaricato degli investimenti stila a cadenza trimestrale un rapporto all'attenzione della Commissione amministrativa e della Fondazione in base ai mandati di gestione che gli sono stati conferiti e alle direttive di investimento specifiche (vedi anche art. 11 Rendicontazione).

La Fondazione o la Commissione amministrativa può affidare l'investimento e la gestione del suo patrimonio

previdenziale soltanto a persone e istituzioni che hanno le capacità necessarie e che sono organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di legge (art. 51b cpv. 1 LPP e artt. 48g e 48l OPP 2). Il rispetto o adempimento delle prescrizioni di legge indicate vale anche quando la gestione patrimoniale è assicurata dalla Commissione amministrativa stessa.

Art. 5 Amministrazione delle singole casse di previdenza

La Fondazione gestisce ogni cassa di previdenza separatamente. Assicura l'investimento e il bilancio del patrimonio previdenziale in modo separato per ciascuna affiliazione. Le spese amministrative per la gestione patrimoniale vengono indicate separatamente nel conto d'esercizio (art. 48a OPP 2).

La Fondazione affida a una o più fondazioni di investimento di noti operatori svizzeri ovvero a una o più banche svizzere la tenuta del conto e del deposito.

L'investimento del patrimonio previdenziale di ogni cassa di previdenza avviene in base agli atti normativi federali da parte dei gestori incaricati degli investimenti designati.

Art. 6 Investimento del patrimonio

La selezione degli investimenti è soggetta al rispetto delle direttive di investimento contenute nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Per ogni strategia di investimento e categoria di investimento deve essere definito un benchmark (indice di riferimento). Il benchmark per la strategia di investimento deve essere composto dai singoli indici di riferimento delle categorie di investimento. Con l'aiuto di questi indici e della ponderazione neutrale, secondo la struttura patrimoniale strategica,


viene calcolato un indice di riferimento. Tale indice di riferimento viene monitorato dal Comitato investimenti.

La Fondazione stabilisce le regole per la costituzione delle riserve di fluttuazione. Al tal fine vengono rispettati il principio della continuità e le prescrizioni della raccomandazione tecnica per la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 (art. 10 del Regolamento sugli investimenti).

La Commissione amministrativa nomina, nel quadro dei contratti in essere tra la Fondazione e i gestori incaricati degli investimenti, i gestori operanti per la sua cassa di previdenza.

La Commissione amministrativa delibera in merito alla strategia di investimento previa consultazione della Fondazione. A questo proposito la strategia di investimento deve fare riferimento a uno dei modelli di strategia riportati nell'Appendice 2.

La Commissione amministrativa può, in accordo con la Fondazione, derogare ai modelli di cui all'Appendice 2 nella misura in cui la capacità di rischio della cassa di previdenza lo consenta. La Fondazione determina il rendimento teorico ovvero l'obiettivo di rendimento della cassa di previdenza in base a un **check-up del rischio**.



Qualora i test di idoneità evidenzino che gli obiettivi finanziari, quali il raggiungimento delle necessarie riserve di fluttuazione minime, non siano possibili nell'arco di un periodo di tempo adeguato (da 5 a 7 anni), la Fondazione può rifiutare la strategia di investimento scelta dalla Commissione amministrativa. I costi dei test di idoneità sono a carico della cassa di previdenza. Le decisioni di investimento vengono registrate per iscritto.

La ripartizione degli investimenti concordata può essere modificata con il consenso della Fondazione e in accordo con i gestori incaricati degli investimenti mediante comunicazione scritta della Commissione amministrativa.

La Fondazione e i gestori incaricati degli investimenti sono autorizzati a rimandare di fino a 6 mesi l'esecuzione di decisioni di investimento della Commissione amministrativa.

La Commissione amministrativa è responsabile dei rischi aggiuntivi derivanti dalle sue istruzioni.

Se la riserva di fluttuazione scende al di sotto dell'entità indicata dalla Fondazione, quest'ultima lo comunica all'impresa affiliata o alla Commissione amministrativa e può prendere le misure necessarie nel proprio ambito di competenza.

Art. 7 Politica di investimento

L'investimento patrimoniale della cassa di previdenza deve avvenire secondo una politica di investimento che garantisca lo scopo della previdenza professionale mediante una selezione e una sorveglianza accurata degli investimenti. Viene data la massima priorità alla sicurezza degli investimenti. Ciò implica una ripartizione appropriata dei rischi conformemente alle condizioni del mercato. I dettagli sulle singole categorie di investimento sono riportati nell'Appendice 1.

La liquidità deve essere organizzata in maniera tale da poter fornire prestazioni di previdenza e di uscita entro un termine utile. Inoltre il mantenimento della liquidità dipende dalla valutazione dei mercati monetari e di capitale.

L'investimento del patrimonio di una cassa di previdenza ha luogo su conti bancari e nell'ambito del modulo «Investimento del patrimonio» in altre categorie di investimento. Se e in quale misura si debba fare ricorso alle possibilità di investimento ampliate (art. 50 cpv. 4 OPP 2), dipende dall'ammontare del patrimonio di una cassa di previdenza e dalle riserve di fluttuazione disponibili (capacità di rischio). Nel caso di un ampliamento delle possibilità di investimento, il rispetto della diligenza, della sicurezza e della ripartizione dei rischi deve essere comprovata in modo concludente nell'allegato al conto annuale conformemente all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

Art. 8 Valutazione degli investimenti

La valutazione degli investimenti di capitale avviene in base alle prescrizioni della raccomandazione tecnica per la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26. Gli investimenti vengono valutati in base alla quotazione ovvero valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. Giorno di riferimento è il 31 dicembre di un anno civile. Se non è disponibile alcun valore di mercato, ci si basa su valutazioni usuali del settore. Ciò riguarda in particolare

- Ipotecche dirette: valutazione al valore nominale
- Titoli di partecipazione di fondi non negoziati in borsa e fondazioni di investimento: valutazione al valore netto d'inventario (NAV)

Art. 9 Patrimonio della cassa di previdenza

Il patrimonio della cassa di previdenza è composto dal capitale vincolato e non vincolato.

Il capitale vincolato comprende quegli obblighi della cassa di previdenza, derivanti dalla fornitura di prestazioni

regolamentari e di legge, ovvero gli averi di vecchiaia LPP e i capitali di risparmio, nonché tutti gli altri obblighi della cassa di previdenza.

Il capitale non vincolato è composto dalle riserve di fluttuazione, dalle riserve dei contributi dei datori di lavoro e dai fondi liberi.

Le riserve di fluttuazione possono essere aumentate o ridotte dalla Commissione amministrativa soltanto previa consultazione della Fondazione. Non si deve tuttavia scendere al di sotto delle riserve di fluttuazione minime necessarie ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sugli investimenti.

I fondi liberi possono essere utilizzati dalla Commissione amministrativa previa consultazione della Fondazione per migliorare le prestazioni per le persone assicurate tenendo conto dell'investimento del capitale.

Art. 10 Riserve di fluttuazione

Le riserve di fluttuazione hanno lo scopo di bilanciare le oscillazioni degli investimenti di capitale. L'entità delle riserve di fluttuazione si esprime in percentuale degli impegni (capitale di copertura necessario). Ai sensi dell'art. 46a e b OPP 2, dopo il raggiungimento dell'obiettivo del 75 %, le riserve di fluttuazione vengono utilizzate per miglioramenti delle prestazioni o rimborsi di interessi pari a un massimo del 50 % delle eccedenze di ricavi ottenute annualmente.

In conformità all'art. 49a OPP 2 e alle norme Swiss GAAP RPC 26, le riserve di fluttuazione devono essere costituite con modalità trasparenti. Il calcolo del valore obiettivo delle riserve di fluttuazione viene effettuato in base al metodo value at risk.

Alla luce delle performance di mercato prevalentemente negative registrate nel 2008, il valore obiettivo delle riserve

di fluttuazione viene fissato in modo tale che, attenendosi alla strategia di investimento in vigore e tenendo conto delle prestazioni da erogare (rendimento teorico), si possa escludere con una sicurezza del 98 % una copertura insufficiente. I parametri utilizzati per il calcolo delle riserve di fluttuazione (livello di sicurezza, orizzonte temporale di 1 anno, caratteristiche di rischio e di rendimento della strategia di investimento, rendimento teorico) e il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione vengono verificati periodicamente nell'ambito dei conteggi annuali degli indici di rendimento e di rischio ed eventualmente ridefiniti dal Consiglio di fondazione.

Art. 11 Controllo e rendicontazione

Gli investimenti e la gestione patrimoniale devono essere controllati periodicamente. I rapporti devono essere redatti e organizzati in modo tale che gli organi responsabili dispongano di informazioni significative. La rendicontazione ha il compito di garantire che i singoli ruoli siano informati in modo tale da poter assumere i compiti di controllo a loro attribuiti.

I gestori incaricati degli investimenti redigono per conto del Consiglio di fondazione ovvero del Comitato investimenti un rapporto a cadenza trimestrale indirizzato alla Commissione amministrativa e alla Fondazione. Fondamentalmente la rendicontazione deve fornire indicazioni sull'attività di investimento, i risultati degli investimenti (performance totale e per categoria) in rapporto al benchmark e sul rispetto delle direttive di investimento, dei margini tattici e delle prescrizioni in materia di investimenti.

A questo proposito il rapporto deve motivare anche l'impiego di derivati, strumenti finanziari alternativi e securities lending, nonché difformità di performance di indici di riferimento o requisiti teorici. Qualora ci si avvalga dell'ampliamento delle possibilità di investimento ai sensi dell'art. 50

cpv. 4 OPP 2, il gestore incaricato degli investimenti deve commentare annualmente il relativo utilizzo in un rapporto al 31 dicembre. A questo proposito la asset allocation risultante dal rapporto deve fornire indicazioni dei casi in cui viene fatto effettivamente ricorso a tale ampliamento. Il risultato del rapporto e il rispetto dei requisiti vengono registrati nell'allegato al conto annuale della Fondazione. Nel caso in cui venga fatto ricorso al securities lending, è necessario inviare una dichiarazione riguardante il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (Appendice 1 cpv. 7 del Regolamento sugli investimenti).

Il Comitato investimenti informa immediatamente il Consiglio di fondazione in merito a fatti particolari riguardanti la gestione patrimoniale, sia a livello di Fondazione che di cassa di previdenza. Il Consiglio di fondazione decide nel proprio ambito di competenza in merito alle misure da adottare, eventualmente coinvolgendo l'esperto di casse pensioni.

Art. 12 Esercizio dei diritti degli azionisti

In caso di investimenti diretti, i diritti di voto vengono esercitati nelle assemblee generali. Normalmente si rinuncia alla presenza fisica nelle assemblee generali. Salvo situazioni particolari, il rappresentante indipendente viene delegato a esercitare il diritto di voto. Di norma si delibera sulle richieste del Consiglio di amministrazione con «Sì/Approvazione» oppure «No/Rifiuto». Si rinuncia il più possibile alle «astensioni». L'istruzione di voto può essere fornita per iscritto oppure elettronicamente.

In situazioni speciali (e in particolare in caso di acquisizioni, fusioni, variazioni significative nella composizione del Consiglio di amministrazione, modifica della struttura del capitale e del diritto di voto), il Consiglio di amministrazione può fornire istruzioni di voto. L'interesse delle persone

assicurate si intende garantito quando il comportamento di voto è funzionale al successo duraturo della Fondazione.

Il rapporto da redigere una volta l'anno sull'esercizio dell'obbligo di voto ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 OReSA viene pubblicato sul sito internet della Fondazione (www.valitas.ch).

Art. 13 Responsabilità in caso di sottocopertura

In caso di sottocopertura, la responsabilità spetta fondamentalmente all'impresa. I requisiti di margine dell'impresa devono essere sottoscritti dall'impresa stessa e dalla Commissione amministrativa in una dichiarazione separata, che è considerata parte integrante della Convenzione di adesione.

Art. 14 Integrità e lealtà dei responsabili

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale, devono godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività ineccepibile. Tali persone e istituzioni sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e devono assicurare nella loro attività gli interessi delle persone assicurate della Fondazione ovvero della cassa di previdenza. Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono elencate nell'Appendice 5.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale, devono disporre delle capacità necessarie e offrire la garanzia di rispettare l'art. 51b cpv. 1 LPP e gli artt. 48g–48l OPP 2.

Ogni avvicendamento di personale riguardante la gestione patrimoniale e la conclusione della verifica per la garanzia della lealtà e dell'integrità delle nuove persone incaricate devono essere immediatamente comunicati all'autorità di vigilanza competente. Nel caso di persone

esterne devono essere comunicati unicamente gli avvicendamenti di partner contrattuali (istituti finanziari); non devono essere invece comunicati avvicendamenti di persone fisiche (dipendenti di istituti finanziari).

Persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o aventi diritto economico di imprese incaricate di tali compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione.

I contratti di gestione patrimoniale devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la stipula senza svantaggi per la Fondazione ovvero la cassa di previdenza.

In caso di importanti negozi giuridici (in particolare stipula di un accordo di global custody, stipula di contratti negli ambiti della gestione patrimoniale o immobiliare come anche della consulenza agli investimenti, l'acquisto o la vendita di immobili direttamente detenuti) con persone vicine devono essere richieste offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

1. Affari per conto proprio

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale, devono agire nell'interesse della cassa di previdenza ovvero della Fondazione. In particolare non devono

- sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running).
- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla Fondazione ovvero dalla cassa di previdenza e qualora ne possa derivare uno svantaggio per la Fondazione ovvero la cassa di previdenza; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma.
- modificare la composizione dei depositi della Fonda-

zione ovvero della cassa di previdenza in assenza di interesse economico di queste ultime.

2. Cessione di vantaggi patrimoniali

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione ovvero della cassa di previdenza, devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Dette persone e istituzioni devono cedere obbligatoriamente alla Fondazione ovvero alla cassa di previdenza tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la Fondazione ovvero per la cassa di previdenza.

Le direttive relative ai regali di poco valore figurano nell'Appendice 4.

3. Obbligo di comunicare

- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al Consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione ovvero con la cassa di previdenza. I membri del Consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al Consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k OPP 2.

Possono essere incaricate di investire e amministrare il patrimonio previdenziale soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

- le banche secondo la legge sulle banche

- i commercianti di valori mobiliari secondo la legge sulle borse
- le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la legge sugli investimenti collettivi
- le imprese di assicurazione secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- i gestori patrimoniali secondo l'art. 48f OPP 2
- gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti a una vigilanza equivalente da parte di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato emanato dal Consiglio di fondazione il 24 novembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Zurigo, 24 novembre 2021

Appendice 1

Principi di investimento

1. Liquidità (contante)

Sono considerate liquidità i saldi disponibili su conti bancari o conti della previdenza professionale, depositi a termine e investimenti fiduciari con una durata massima di 12 mesi e strumenti del mercato monetario di emittenti di tutto il mondo espressi in una valuta liberamente convertibile. Sono strumenti del mercato monetario i crediti a breve termine di durata o durata residua non superiore a 12 mesi e i crediti contabili del mercato monetario. Gli strumenti del mercato monetario devono essere liquidi e valutabili come pure negoziati in una borsa o un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

2. Ipotecche e prestiti

Oltre a investimenti collettivi come fondi ipotecari e fondazioni di investimento, possono essere concessi prestiti con garanzie di pegno immobiliare a condizioni conformi al mercato ad enti di diritto pubblico, aziende ad economia mista o private dal rating di credito molto elevato. A questo proposito i titoli ipotecari non possono avere un valore di pegno superiore al 70% del valore venale nel caso di edifici residenziali e al 60% nel caso di edifici commerciali. Le obbligazioni fondiari svizzere vengono trattate come titoli ipotecari. L'aggiudicazione di prestiti richiede il preventivo consenso del Consiglio di fondazione.

3. Obbligazioni e obbligazioni convertibili

È possibile acquistare obbligazioni di cassa, obbligazioni, Notes, titoli ipotecari, obbligazioni fondiari, obbligazioni a opzione nonché obbligazioni convertibili della Confederazione svizzera, dei Cantoni e dei Comuni, altri enti di diritto pubblico svizzero ed emittenti private con rating minimo S&P «BBB-» espresse in franchi svizzeri. Se non sono disponibili rating ufficiali, valgono i rating bancari interni.

Le obbligazioni in valuta estera devono essere espresse in una valuta liberamente convertibile e avere un rating minimo «BBB-». Se in un mandato di gestione sono definiti rating minimi migliori, questi devono essere documentati per iscritto. Il rating medio di un portafoglio obbligazionario e di un investimento collettivo deve essere di investment grade. Sono consentite obbligazioni high yield soltanto quando una tale quota è esplicitamente consentita nel quadro della strategia di investimento. Per gli investimenti nei mercati emergenti valgono le disposizioni di cui al punto 9.

In caso di mancato raggiungimento dei rating minimi ai sensi del Regolamento sugli investimenti, il gestore incaricato degli investimenti è tenuto ad effettuare una corrispondente valutazione dei rischi indirizzata al Comitato investimenti della Valitas Fondazione collettiva LPP.

Gli investimenti in titoli presso lo stesso debitore (esclusi i crediti di cui all'art. 54 cpv. 2 OPP 2) possono essere pari al massimo al 10% del patrimonio complessivo. È fatta riserva dell'esercizio di eventuali diritti di opzione e diritti di sottoscrizione.

Nella misura in cui gli investimenti summenzionati siano posti alla base del portafoglio, è possibile acquistare anche i seguenti prodotti:

- Certificati indicizzati e panieri il cui valore discende dal prezzo dei valori patrimoniali sottostanti
- Altri strumenti finanziari derivati
- Prodotti finanziari strutturati o certificati di investimento con o senza capitale garantito
- Quote o azioni di fondi di investimento chiusi oppure organismi di investimento collettivo con funzione simile, incluso exchange-traded fund (ETF) e società di investimento di emittenti di tutto il mondo
- Quote o azioni di fondi di investimento aperti di tutto il mondo

Oltre agli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 sono consentiti anche investimenti diretti in titoli negoziati su una borsa o un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

4. Azioni

Gli investimenti vengono fondamentalmente effettuati in titoli e diritti valore di partecipazione (azioni, buoni di godimento, buoni di partecipazione ecc.) di società in tutto il mondo. Non è consentito acquistare oltre il 5% del capitale azionario di una società (società con sede in Svizzera o all'estero). Per gli investimenti nei mercati emergenti valgono le disposizioni di cui al punto 9.

Nella misura in cui gli investimenti summenzionati siano posti alla base del portafoglio, è possibile acquistare anche i seguenti prodotti:

- Certificati indicizzati e panieri il cui valore discende dal prezzo dei valori patrimoniali sottostanti
- Altri strumenti finanziari derivati
- Prodotti finanziari strutturati o certificati di investimento con e senza capitale garantito
- Quote o azioni di fondi di investimento chiusi oppure organismi di investimento collettivo con funzione simile, incluso exchange-traded fund (ETF) e società di investimento di emittenti di tutto il mondo
- Quote o azioni di fondi di investimento aperti di tutto il mondo

Oltre agli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 sono consentiti anche investimenti diretti in titoli negoziati su una borsa o un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico (ad es. crossing network).

In accordo con la Fondazione e tenuto conto della capacità di rischio individuale è possibile aumentare la quota azionaria fino al 75 % max. richiamandosi alle disposizioni

sull'ampliamento delle possibilità di investimento conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. È in ogni caso necessaria una motivazione pertinente per il ricorso alla disposizione sull'ampliamento delle possibilità di investimento.

5. Strumenti finanziari derivati

Sono consentiti investimenti nell'ambito dei prodotti derivati esclusivamente al fine di coprire posizioni esistenti oppure operazioni sui cambi (hedging) o sotto forma di opzioni coperte nel rispetto dell'art. 56a OPP 2.

Nel complesso l'impiego di strumenti finanziari derivati non deve né esercitare un effetto leva sul patrimonio, né corrispondere a una vendita allo scoperto. Non sono consentiti investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

Le limitazioni di cui agli articoli 54, 54a, 54b e 55 OPP 2 devono essere rispettate inclusi gli strumenti finanziari derivati. Tutte le operazioni in derivati in corso vengono elencate nell'allegato al conto annuale della Fondazione.

6. Immobili

Gli immobili possono essere detenuti sotto forma di proprietà diretta o indiretta (fondi immobiliari, società immobiliari, fondazioni di investimento).

In merito all'acquisto e la vendita di immobili diretti decide il Consiglio di fondazione. Come beni da acquistare, in proprietà individuale o in comproprietà, vengono presi in considerazione immobili residenziali o commerciali locati. Sono esclusi stabili di appartamenti, singole abitazioni di proprietà, case unifamiliari e case vacanze.

L'acquisto di terreni edificabili, classificati nella corrispondente zona edilizia, e finalizzato all'esecuzione di progetti edilizi, è ugualmente consentito in casi eccezionali laddove sia disponibile il progetto edilizio.

Gli immobili diretti sono limitati alla Svizzera. A questo proposito si deve perseguire un'adeguata distribuzione dal punto di vista geografico. Sono vietati gli investimenti diretti all'estero. Sono invece consentiti gli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2. Gli investimenti in singoli immobili possono essere pari al massimo al 5% del patrimonio complessivo.

In accordo con la Fondazione e tenuto conto della capacità di rischio individuale è possibile aumentare la quota immobiliare fino al 40% max. richiamandosi alle disposizioni sull'ampliamento delle possibilità di investimento conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. È in ogni caso necessaria una motivazione pertinente per il ricorso alla disposizione sull'ampliamento delle possibilità di investimento.

7. Infrastrutture

Sono considerati investimenti in infrastrutture secondo l'art. 53 cpv. 1 lett. d OPP 2, gli investimenti in infrastrutture nel campo dell'energia, della mobilità, degli approvvigionamenti e della salute. Tali investimenti costituiscono una classe d'investimento a se stante con un limite massimo del 10% del patrimonio complessivo.

Sono consentiti investimenti in Svizzera e all'estero.

Gli investimenti in infrastrutture possono essere effettuati anche direttamente (art. 53 cpv. 2 OPP 2) se diversificati in modo appropriato. Diversificati in modo appropriato significa che la controparte non deve superare l'1 per cento del patrimonio previdenziale. Altrimenti questi investimenti devono essere classificati tra gli investimenti alternativi.

Gli investimenti in infrastrutture che presentano un effetto leva vengono ugualmente considerati investimenti alternativi. Come nel caso delle azioni di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. d OPP 2, ciò significa anche che l'impiego di capitale di terzi a livello di un'azienda di infrastrutture non costituisce un effetto leva. Tali investimenti (ad esempio partecipazioni in tali aziende/progetti) sono di conseguenza investimenti in infrastrutture conformemente all'art. 53 cpv. 1 lett. dbis OPP 2. Se tuttavia le partecipazioni in tale azienda/progetto sono accompagnate da un effetto leva, ad esempio a livello di fondo o fondo di fondi, questa situazione viene considerata un effetto leva. È tuttavia consentita una cosiddetta assunzione di crediti a breve termine motivata da esigenze tecniche.

Un effetto leva è inoltre consentito fintantoché non possa generare obblighi di effettuare versamenti supplementari, tuttavia qualifica un tale veicolo finanziario con leva ai sensi dell'art. 53 cpv. 5 OPP 2 quale investimento alternativo (come anche per altri investimenti classici).

Azioni quotate, liquide di società di infrastrutture continuano ad essere assegnate alla categoria di investimento Azioni. Obbligazioni quotate, liquide di società di infrastrutture continuano ad essere assegnate alla categoria di investimento Obbligazioni.

8. Private debt/private equity Svizzera

Sulla base dell'art. 53 cpv. 1 lett. dter OPP 2, sono considerati private debt/private equity Svizzera gli investimenti in crediti non quotati di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate (private equity). Questi investimenti devono avere obbligatoriamente sede in Svizzera e operare in Svizzera.

Tali investimenti costituiscono una classe d'investimento a se stante con un limite massimo del 5% del patrimonio complessivo.

Gli investimenti possono essere operati mediante investimenti collettivi, investimenti diretti o strumenti finanziari derivati. Se l'investimento è un investimento collettivo di capitale, più della metà del capitale di tale investimento collettivo deve essere investito in Svizzera. Gli investimenti possono essere anche effettuati direttamente se diversificati in modo appropriato. Diversificati in modo appropriato significa che la controparte non deve superare l'1 per cento del patrimonio previdenziale. Altrimenti questi investimenti devono essere classificati tra gli investimenti alternativi.

Come per gli investimenti in infrastrutture, una società di private equity può assumere, come anche qualsiasi altra azienda, capitale di terzi/crediti. Ciò non costituisce un effetto leva. Un effetto leva sistematico (al fine del miglioramento del rendimento) a livello di veicoli di investimento non è tuttavia consentito in relazione a questa nuova categoria di investimento. Altrimenti questi investimenti devono essere inclusi nella categoria degli investimenti alternativi.

Ciò significa che non si possono perseguire rendimenti maggiori dei veicoli di investimento tramite l'assunzione di fondi di terzi. Questo vale sia a livello di veicoli o fondi sia anche a livello di fondi di fondi. È tuttavia consentita una cosiddetta assunzione di credito a breve termine motivata da esigenze tecniche. Finanziamenti coperti mediante impegni vincolanti all'investimento non costituiscono un effetto leva. Tuttavia non è possibile costituire alcuna posizione a lungo termine con capitale di terzi.

Finanziamenti ponte così coperti non devono superare una durata di 0–6 mesi. In casi eccezionali motivati un finanziamento ponte può durare fino a 12 mesi.

9. Investimenti alternativi

Sulla base dell'art. 53 cpv. 1e e cpv. 3 e 4, sono considerati investimenti alternativi gli investimenti in hedge fund, prodotti strutturati, insurance linked securities, asset backed securities, contingent convertible bond (in breve: coco), materie prime, investimenti in infrastrutture (cfr. anche il punto 7), titoli perpetual, private equity, senior secured loan e digital asset consolidati. Tali investimenti si caratterizzano per il fatto di presentare tendenzialmente una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali (obbligazioni e azioni). Non sono consentiti investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, in particolare quelli nell'ambito del private equity. Non è considerato un obbligo di effettuare versamenti suppletivi l'impegno a tenere pronto su richiesta un importo prestabilito in tranche in un fondo di private equity (cosiddetto «commitment»).

Gli investimenti in digital asset devono essere obbligatoriamente effettuati in modo indiretto ed essere trattati su una borsa o un altro mercato regolamentato.

Gli investimenti in digital asset consolidati non diversificati non devono superare l'1% del patrimonio previdenziale.

In accordo con la Fondazione e tenuto conto della capacità di rischio individuale è possibile aumentare la quota degli investimenti alternativi fino al 30% richiamandosi alle disposizioni sull'ampliamento delle possibilità di investimento conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. È in ogni caso necessaria una motivazione pertinente per il ricorso alla disposizione sull'ampliamento delle possibilità di investimento.

10. Disposizioni speciali

Mercati emergenti

Nella definizione del peso percentuale degli investimenti sui mercati emergenti occorre tenere conto del maggiore rischio connesso a questa classe d'investimento.

Gestione delle valute

Al fine di ridurre i rischi connessi alle valute, è possibile applicare nell'intero impegno in valute estere una «strategia overlay». In qualità di controparte si possono considerare esclusivamente banche o broker che dispongono di un rating S&P pari ad «A» o superiore. La copertura valutaria deve essere esclusivamente contro franchi svizzeri rispetto alle quattro valute estere dollaro statunitense, euro, sterlina inglese e YEN. Per le operazioni di copertura sono consentiti esclusivamente prodotti trattati regolarmente o per i quali la controparte definisce regolarmente un prezzo di mercato.

Securities lending

Il securities lending è consentito secondo le consuetudini bancarie. È necessario istruire la banca incaricata del securities lending affinché colui che prende in prestito i titoli depositi in ogni caso un collaterale di qualità e in quantità sufficiente. Inoltre il securities lending non deve rendere impossibile l'esercizio dei diritti di voto all'assemblea generale. Si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 1 segg. OICol-FINMA, RS 951.312). Il rispetto delle disposizioni sul securities lending conformemente all'art. 1 segg. dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale nell'anno in esame deve essere confermato nell'allegato al conto annuale.

Pronti contro termine

I pronti contro termine sono consentiti secondo le consuetudini bancarie, fermo restando che la Fondazione ovvero la cassa di previdenza può agire unicamente come acquirente (reverse repo). Si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (art. 55 cpv. 1 lett. b LICol, RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 11 segg. OICol-FINMA RS 951.312). Il rispetto delle disposizioni sui pronti contro termine conformemente all'art. 11 segg. dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale nell'anno in esame deve essere confermato nell'allegato al conto annuale.

Appendice 2

Modelli di strategia

Riserve di fluttuazione

L'entità delle riserve di fluttuazione viene calcolata conformemente all'art. 10 del Regolamento sugli investimenti in percentuale degli impegni (art. 48e OPP 2).

Modello di strategia 1

(Obiettivo di rendimento 3.0%)

Rendimento storico (aritmetico)	4.4%
Rischio storico (volatilità)	4.7%
Rendimento teorico in % del patrimonio d'investimento	3.0%
Livello di sicurezza (riserva di fluttuazione)	98%
Orizzonte temporale	1 anno
Valore obiettivo delle riserve di fluttuazione	8.5%
Quota in valuta estera	7.5%

Categoria di investimento	Valore indicativo	Range	
		Minimo	Massimo
Mercato monetario, liquidità	1.0%	0.0%	10.0%
Obbligazioni CHF	24.0%	0.0%	40.0%
Obbligazioni Mondo (hedged CHF)	14.0%	8.0%	34.0%
Obbligazioni High yield	5.0%	0.0%	10.0%
Obbligazioni Mercati emergenti (hdg CHF)	5.0%	0.0%	10.0%
Azioni Svizzera	7.5%	2.5%	10.0%
Azioni Mondo	7.5%	2.5%	10.0%
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	10.0%	0.0%	15.0%
Immobili Svizzera indiretti	8.0%	0.0%	10.0%
Immobili estero indiretti	4.0%	0.0%	10.0%
Infrastruttura	2.0%	0.0%	5.0%
Private debt/private equity CH	0.0%	0.0%	5.0%
Investimenti alternativi	12.0%	0.0%	15.0%

Modello di strategia 2
(Obiettivo di rendimento 3.5%)

Rendimento storico (aritmetico)	4.7 %
Rischio storico (volatilità)	5.7 %
Rendimento teorico in % del patrimonio d'investimento	3.5 %
Livello di sicurezza (riserva di fluttuazione)	98 %
Orizzonte temporale	1 anno
Valore obiettivo delle riserve di fluttuazione	11.1 %
Quota in valuta estera	10.6 %

Categoria di investimento	Valore indicativo	Range	
		Minimo	Massimo
Mercato monetario, liquidità	1.0 %	0.0 %	10.0 %
Obbligazioni CHF	21.0 %	12.5 %	37.5 %
Obbligazioni Mondo (hedged CHF)	11.8 %	6.0 %	29.3 %
Obbligazioni High yield	4.5 %	0.0 %	9.3 %
Obbligazioni Mercati emergenti (hdg CHF)	4.5 %	0.0 %	9.3 %
Azioni Svizzera	10.6 %	5.0 %	13.8 %
Azioni Mondo	10.6 %	5.0 %	13.8 %
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	10.0 %	0.0 %	15.0 %
Immobili Svizzera indiretti	8.0 %	0.0 %	10.0 %
Immobili estero indiretti	4.0 %	0.0 %	10.0 %
Infrastruttura	2.0 %	0.0 %	5.0 %
Private debt/private equity CH	0.0 %	0.0 %	5.0 %
Investimenti alternativi	12.0 %	0.0 %	15.0 %

Modello di strategia 3
(Obiettivo di rendimento 4.0%)

Rendimento storico (aritmetico)	4.9%
Rischio storico (volatilità)	6.8%
Rendimento teorico in % del patrimonio d'investimento	4.0%
Livello di sicurezza (riserva di fluttuazione)	98%
Orizzonte temporale	1 anno
Valore obiettivo delle riserve di fluttuazione	14.0%
Quota in valuta estera	13.8%

Categoria di investimento	Valore indicativo	Range	
		Minimo	Massimo
Mercato monetario, liquidità	1.0%	0.0%	10.0%
Obbligazioni CHF	18.0%	0.0%	35.0%
Obbligazioni Mondo (hedged CHF)	9.5%	4.0%	24.5%
Obbligazioni High yield	4.0%	0.0%	8.5%
Obbligazioni Mercati emergenti (hdg CHF)	4.0%	0.0%	8.5%
Azioni Svizzera	13.8%	7.5%	17.5%
Azioni Mondo	13.8%	7.5%	17.5%
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	10.0%	0.0%	15.0%
Immobili Svizzera indiretti	8.0%	0.0%	10.0%
Immobili estero indiretti	4.0%	0.0%	10.0%
Infrastruttura	2.0%	0.0%	5.0%
Private debt/private equity CH	0.0%	0.0%	5.0%
Investimenti alternativi	12.0%	0.0%	15.0%

Modello di strategia 4
(Obiettivo di rendimento 4.5%)

Rendimento storico (aritmetico)	5.1 %
Rischio storico (volatilità)	8.0 %
Rendimento teorico in % del patrimonio d'investimento	4.5 %
Livello di sicurezza (riserva di fluttuazione)	98 %
Orizzonte temporale	1 anno
Valore obiettivo delle riserve di fluttuazione	17.0 %
Quota in valuta estera	16.9 %

Categoria di investimento	Valore indicativo	Range	
		Minimo	Massimo
Mercato monetario, liquidità	1.0 %	0.0 %	10.0 %
Obbligazioni CHF	15.0 %	7.5 %	32.5 %
Obbligazioni Mondo (hedged CHF)	7.3 %	2.0 %	19.8 %
Obbligazioni High yield	3.5 %	0.0 %	7.8 %
Obbligazioni Mercati emergenti (hdg CHF)	3.5 %	0.0 %	7.8 %
Azioni Svizzera	16.9 %	10.0 %	21.3 %
Azioni Mondo	16.9 %	10.0 %	21.3 %
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	10.0 %	0.0 %	15.0 %
Immobili Svizzera indiretti	8.0 %	0.0 %	10.0 %
Immobili estero indiretti	4.0 %	0.0 %	10.0 %
Infrastruttura	2.0 %	0.0 %	5.0 %
Private debt/private equity CH	0.0 %	0.0 %	5.0 %
Investimenti alternativi	12.0 %	0.0 %	15.0 %

Modello di strategia 5
(Obiettivo di rendimento 5.0%)

Rendimento storico (aritmetico)	5.4%
Rischio storico (volatilità)	9.2%
Rendimento teorico in % del patrimonio d'investimento	5.0%
Livello di sicurezza (riserva di fluttuazione)	98%
Orizzonte temporale	1 anno
Valore obiettivo delle riserve di fluttuazione	20.2%
Quota in valuta estera	20.0%

Categoria di investimento	Valore indicativo	Range	
		Minimo	Massimo
Mercato monetario, liquidità	1.0%	0.0%	10.0%
Obbligazioni CHF	12.0%	0.0%	30.0%
Obbligazioni Mondo (hedged CHF)	5.0%	0.0%	15.0%
Obbligazioni High yield	3.0%	0.0%	7.0%
Obbligazioni Mercati emergenti (hdg CHF)	3.0%	0.0%	7.0%
Azioni Svizzera	20.0%	12.5%	25.0%
Azioni Mondo	20.0%	12.5%	25.0%
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	10.0%	0.0%	15.0%
Immobili Svizzera indiretti	8.0%	0.0%	10.0%
Immobili estero indiretti	4.0%	0.0%	10.0%
Infrastruttura	2.0%	0.0%	5.0%
Private debt/private equity CH	0.0%	0.0%	5.0%
Investimenti alternativi	12.0%	0.0%	15.0%

Basi di calcolo

Categoria di investimento	Indice
Liquidità	CHF SARON 3M
Obbligazioni CHF	Swiss Bond Index AAA-BBB TR
Obligationen Welt hedged CHF	Barclays Global Aggregate TR CHF hedged
Obbligazioni High yield hedged CHF	Barclays Global High Yield TR CHF hedged
Obligationen Emerging Markets hedged CHF	Barclays EM Intl Issue TR CHF hedged
Azioni Svizzera	Swiss Performance Index (SPI) TR
Azioni Mondo	MSCI World NR in CHF
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	KGAST Immobilien TR
Immobili Svizzera indiretti	SIX Immofonds Index
Immobili estero indiretti hedged CHF	Cust. Immo Ausl. BM hedged CHF
Infrastruttura	Cust. Infrastruktur Index hdg CHF
Private debt/private equity CH	Cust. PD/PE CH
Investimenti alternativi (modello di strategia 1)	CHF SARON 3M +2.5% Vol max 8%
Investimenti alternativi (modello di strategia 5)	CHF SARON 3M +3.5% Vol max 12%

Appendice 3

Matrice delle funzioni

Stato 01.01.2015

Pos.	Funzione	CdF	CI	GI	EX	CP
1	Definizione delle direttive di investimento					
1.1	Decisione sulla strategie di investimento a lungo termine, sulle direttive di investimento e i principi di investimento della Fondazione	D	S			
1.2	Stesura e modifiche del Regolamento sugli investimenti, del Regolamento delle competenze, della matrice delle funzioni e di altre direttive	D	E		S	
1.3	Nomina dei membri del Comitato investimenti	D	P/E			
2	Attuazione delle direttive di investimento					
2.1	Definizione dell'organizzazione degli investimenti (ad esempio gestione patrimoniale interna oppure esterna, outsourcing di singoli compiti)	D	P/E			
2.2	Determinazione del profilo di rischio delle casse di previdenza e definizione delle necessarie riserve di fluttuazione, realizzazione della strategia di investimento a lungo termine a livello di Fondazione e di cassa di previdenza	C	E		S	
2.3	Stesura e monitoraggio del piano di liquidità e di investimento	C	D/E	S		
2.4	Raggiungimento dell'obiettivo di rendimento per il finanziamento delle rendite di vecchiaia a livello di Fondazione	D/C	E	S		
2.5	Definizione dei requisiti e selezione dei gestori incaricati degli investimenti, elaborazione dei mandati di gestione e degli accordi di collaborazione	D	P/E	S		
2.6	Sottopone al Consiglio di fondazione richieste per l'acquisto e la vendita di immobili	D	P/E			
2.7	Nomina del gestore incaricato degli investimenti e definizione della strategia di investimento a livello di cassa di previdenza	C	D	S		E

Pos.	Funzione	CdF	CI	GI	EX	CP
3	Reporting/Controlling					
3.1	Verifica e monitoraggio degli investimenti patrimoniali (rendimento teorico/obiettivo di rendimento), della capacità di rischio e del rispetto delle prescrizioni di legge, introduzione di misure correttive	D/C	E		S	
3.2	Rendicontazione trimestrale all'attenzione del Comitato investimenti e della Commissione amministrativa in merito all'attività di investimento e ai risultati delle singole categorie di investimento e del patrimonio complessivo in rapporto al benchmark o alla concorrenza	D	C	E		C
3.3	Informazione su fatti particolari riguardanti la gestione patrimoniale a livello di Fondazione e di cassa di previdenza all'attenzione del Consiglio di fondazione	D/C	E			
3.4	Colloqui regolari con i gestori incaricati degli investimenti		P/E			
3.5	Monitoraggio della contabilità titoli, collaborazione con l'ufficio di controllo e gli esperti		E		S	
3.6	Supporto consulenti aziendali nell'acquisizione e assistenza alle casse di previdenza		E	S		

Funzioni

- D Decisione
- P Pianificazione/iniziativa
- E Esecuzione
- C Controlling
- S Supporto

Organo/figura

- CdF Consiglio di fondazione
- CI Comitato investimenti
- GI Gestore incaricato degli investimenti
- EX Esperto delle casse pensioni
- CA Commissione amministrativa

Appendice 4

Regali di poco valore

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione regali di poco valore e i comuni regali occasionali, ferma restando la seguente norma:

- Per regali di poco valore e comuni regali occasionali (incluso inviti) si intendono regali una tantum del valore massimo di CHF 200.– per singolo omaggio e di CHF 1 000.– all'anno e partner commerciale, tuttavia al massimo CHF 2 500.– l'anno. Regali di poco valore e comuni regali occasionali sono consentiti e non sono soggetti ad obbligo di dichiarazione.
 - Sono equiparati ai regali occasionali gli inviti a un evento al centro del quale c'è l'utilità per la Fondazione ovvero la cassa di previdenza, come ad esempio seminari tecnici, se non si svolgono più di una volta al mese. Gli eventi consentiti sono normalmente limitati a una giornata, non valgono per una persona accompagnatrice e sono raggiungibili con l'autovettura privata oppure con i mezzi pubblici. Può essere incluso un evento sociale a ora di pranzo o alla sera.
 - Regali e inviti che superano per singolo caso o all'anno i limiti di cui al punto 1 e 2 possono essere consentiti se approvati dal Consiglio di fondazione. Devono essere dichiarati.
 - Vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni in denaro (buoni, compensi) come tangenti, retrocessioni e pagamenti analoghi, non basati su un accordo scritto con il Consiglio di fondazione e inviti privati senza scopo commerciale evidente (ad esempio a concerti, mostre, ecc.) devono essere ceduti alla Fondazione ovvero alla cassa di previdenza.
- In caso di vantaggi patrimoniali indebitamente non ceduti, la Fondazione ovvero la cassa di previdenza è tenuta a richiedere immediatamente la restituzione di tali valori pecuniari ed è autorizzata a comminare sanzioni che possono andare nel singolo caso fino alla disdetta del rapporto di lavoro o del mandato con la presentazione di una denuncia per appropriazione indebita del patrimonio.

Appendice 5

Modulo Gestione patrimoniale

Le seguenti persone sono incaricate della gestione patrimoniale:

Nome	Indirizzo
Persone interne (Indicare i nomi delle persone fisiche)	
▪ Persona interna 1	▪ (...)
▪ Persona interna 2	▪ (...)
▪ ecc.	▪ (...)
Persone esterne (Indicare i nomi delle persone giuridiche)	
▪ Gestore patrimoniale 1	▪ (...)
▪ Gestore patrimoniale 2	▪ (...)
▪ ecc.	▪ (...)
▪ Amministrazione immobiliare	▪ (...)
▪ Global Custodian	▪ (...)
▪ Investment Controller	▪ (...)

